

# DOCUMENTI DI SC / L'OPUS DEI IN PARLAMENTO

Il Ministro dell'interno, on. Oscar Luigi Scalfaro, nella seduta della Camera dei deputati del 24 novembre 1986, ha risposto a una serie di interrogazioni e interpellanze parlamentari, presentate nel corso dell'anno da varie parti politiche, volte per un verso a chiedere chiarimenti sulla natura, fini e attività della Prelatura personale Opus Dei al fine di verificare se in essi vi fosse alcunché di segreto o illecito, e per un altro verso a sollecitare la salvaguardia della libertà religiosa, a riconoscere l'obbligo dello Stato, costituzionalmente e pattiziamente sancito, a non interferire nelle attività istituzionali della Chiesa, a dichiarare le istituzioni ecclesiastiche non suscettibili di valutazioni politiche.

Le interpellanze parlamentari seguirono a una campagna diffamatoria intrapresa e portata avanti con ostinata insistenza da un settore molto circoscritto della stampa italiana senza alcun apparente spiegabile motivo. Come avrebbe acutamente osservato l'on. Nicola Vernola nel corso della stessa seduta parlamentare: «Vi è stato un qualche fatto, un qualche intervento della magistratura, un qualche incidente paragonabile, sia pure lontanamente, ad altri episodi che hanno animato, direi, la pubblicistica di questi ultimi mesi e anni? Nulla! Stranamente, organi di stampa, tutti orientati in un certo modo, hanno orchestrato questa campagna. Non si capisce perché. Forse se ne possono comprendere le finalità».

Il Parlamento italiano ha compiuto alta opera di giustizia: «Noi certamente, onorevole colleghi — osserverà nella stessa seduta l'on. Giuseppe Azzaro, con parole che vanno ricordate —, con il nostro sindacato ispettivo, non possiamo imporre tolleranza, estirpare l'odio ideologico, né impedire inique e diffamatorie campagne di stampa. Possiamo però difendere il diritto dei cittadini dall'aggressione che viene perpetrata da una stampa senza scrupoli e per motivi finora non emersi».

Pubblichiamo di seguito, con sottotitoli redazionali, molti significativi passaggi della documentata e scientificamente elevata risposta del Ministro dell'interno Oscar Luigi Scalfaro.

## 1. I principi costituzionali di libertà

Non si può discutere della natura dell'Opus Dei, delle finalità che essa persegue, dei modi di organizzarsi, delle forme di proselitismo seguite, non si può giudicare una realtà aggregativa fatta di uomini che sono insieme cittadini e fedeli, senza tenere bene in mente che si discute in buona sostanza del principio

stesso di libertà, nella sua essenza e in ogni sua espressione: libertà di opinione, di credo politico, di impegno sociale; ma, innanzitutto e soprattutto, libertà di fede religiosa [...]

Il principio della libertà costituisce il fondamento e l'essenza del nostro ordinamento costituzionale, la *ratio* che ispira e illumina la Carta costituzionale, della quale è anima, respiro e vita.

E il principio viene solennemente enunciato, nella nostra Costituzione, in ogni sua e-

spressione: dalla sacralità della persona al diritto di riunione, di manifestazione del pensiero, di scelta dell'attività di lavoro, di partecipazione alla vita sociale e politica.

In ognuna di tali enunciazioni il costituente, nell'intento di offrire ogni possibile garanzia, ha definito espressamente le limitazioni che è consentito eccezionalmente imporre all'esercizio di ciascun diritto, in modo che non fosse dato ammetterne altre, neanche da parte del legislatore ordinario.

Chi ha vissuto la preparazione di quelle solenni enunciazioni non dimentica il travaglio sofferto per generare ed esprimere la volontà politica di tradurre in norme fondamentali, con scienza e coscienza, le espressioni vive del supremo bene della libertà.

Si sentiva il delicato compito di porre le mani su quanto di più sacro integri la dignità della persona umana, valore qualificante, senza misura, che l'uomo prepotente aveva conculcato, e dolori e glorie, lacrime e sangue, sacrifici, eroismi noti e ignoti avevano riconquistato.

Nacque così una costituzione architettonica di principi che, snodandosi per successive argomentazioni e votazioni, dette vita alla nostra Carta costituzionale, prodotto finito di luminosa e paziente cesellatura [...]

Le libertà di pensiero, di religione, di fede politica, di associazione, sono assolute e intangibili e danno vita alla democrazia; non si possono disattendere, alterare, intaccare senza minare alla base le fondamenta stesse

della civile convivenza.

Di ciò il Parlamento ha avuto sempre somma consapevolezza, tant'è che esso, anche negli anni sanguinosi del terrorismo, non ha ceduto all'impulso di sacrificare i principi di libertà neanche in parte o limitatamente nel tempo.

## **2. Indipendenza reciproca dello Stato & della Chiesa**

La questione sollevata dagli onorevoli interroganti va altresì inquadrata in un altro contesto non meno fondamentale: quello dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica così come delineati dall'articolo 7 della Costituzione, che li vuole "ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani", e come solennemente ribaditi con l'accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984.

Con tale accordo, infatti: le due parti hanno riaffermato il principio costituzionale della rispettiva indipendenza e sovranità impegnandosi al pieno rispetto di tale principio; mentre lo Stato ha riconosciuto alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione, assicurandole libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale, e ha garantito ai cattolici, alle loro associazioni e alle loro organizzazioni, piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione [...]

Lo Stato, che nella sua Costituzione ha assunto solennemente l'impegno di garantire, su basi di reciprocità, l'indipendenza e la sovranità della Chiesa, nel momento in cui estende la sua attenzione e il suo giudizio su una realtà come l'Opus Dei, non può non porsi il problema della

collocazione di tale istituzione nel quadro generale dei rapporti tra i due ordinamenti.

## **3. I poteri di indagine del Governo**

È da tener presente che l'Opus Dei, eretta dalla Santa Sede nel 1982 in prelatura personale di ambito internazionale, ha carattere istituzionale e fa parte della struttura costituzionale della Chiesa quale estrinsecazione appunto del potere di auto-organizzazione della Chiesa stessa espresso al più alto livello.

Ora non vi è dubbio che un sistema di rapporti tra Stato e Chiesa cattolica così come designato dalla Costituzione, ribadito poi da un accordo liberamente stipulato dalle parti e ratificato dal Parlamento, non può lasciare spazio alcuno a poteri inquisitivi o coercitivi dello Stato verso la Chiesa, a meno che lo Stato non infranga gli impegni liberamente e solennemente assunti.

Il Governo ha il dovere di rispondere con verità e chiarezza alle domande dei parlamentari nell'esercizio del loro delicato potere ispettivo, ma ha egualmente quello di non turbare, neppure con apparenti incrinature, il dettato costituzionale che garantisce alla Chiesa cattolica la piena libertà e, nel suo ordine, l'indipendenza e la sovranità.

Questo rapporto costituzionale e pattizio, mentre è del tutto inconciliabile con eventuali indagini di qualsiasi genere condotte dallo Stato, impone, per dovere di correttezza e di lealtà, la via maestra della richiesta ufficiale della Santa Sede di ogni elemento di diritto e di fatto relativo agli interrogativi che i parlamentari hanno posto al Governo per quanto attiene alla presenza in Italia dell'Opus Dei.

Il Presidente del Consiglio, nel

conferirmi questo incarico, mi ha consegnato atti, dichiarazioni e attestazioni trasmessigli dalla Segreteria di Stato del Vaticano.

Il fatto che tali documenti non avessero il crisma della ufficialità, né un'esplicita assunzione di responsabilità da parte della Santa Sede, mi hanno indotto ad interpellare la Santa Sede, che il 6 giugno scorso mi ha risposto con la lettera di sua eccellenza reverendissima monsignor Achille Silvestrini, segretario del Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, facendomi pervenire un apposito *Ufficio* della competente Congregazione per i vescovi e specificando che "le risposte ivi espresse rappresentano la posizione ufficiale della Santa Sede e sono impegnative per la prelatura dell'Opus Dei" [...]

## **4. Natura, fini & attività dell'Opus Dei**

La natura dell'Opus Dei, come appena detto, è quella di Prelatura personale, di un ente cioè di carattere istituzionale, avente personalità giuridica pubblica canonica, facente parte della struttura costituzionale della Chiesa, non circoscritto in un ambito territoriale, retto da un prelado con potestà giurisdizionale, che è ordinario dell'ente stesso.

Le finalità codificate dell'ente sono: la santificazione dei fedeli della prelatura, secondo la sua specifica spiritualità secolare, attraverso l'esercizio delle virtù cristiane nello stato, professione e condizione di vita di ciascuno; fare in modo che persone di ogni condizione e stato della società praticino gli insegnamenti di Cristo, anche attraverso il valore santificante del lavoro professionale ordinario; diffondere in tutti gli ambienti della società una profonda presa di coscienza della chiamata uni-

## «Propriamente, puramente & semplicemente, cristianesimo»

L'on. Carlo Casini, nel dichiararsi soddisfatto della risposta del ministro Scalfaro alle interrogazioni e interpellanze sull'Opus Dei, nella stessa seduta della Camera del 24 novembre 1986 ha detto fra l'altro:

*«Non vi è dubbio che il richiamo al Concordato, e al principio costituzionale dell'articolo 7, implica di per sé un doversi fermare di fronte all'ulteriore domanda, se cioè l'Opus Dei sia o meno una associazione che rispetta le regole dello Stato e sia o no segreta.*

*In realtà l'Opus Dei non è un'associazione bensì, come il ministro ha giustamente ricordato, una struttura costituzionale della Chiesa. Forse alcuni interpellanti non hanno ben capito ciò, non hanno capito che l'Opus Dei è una struttura della Chiesa, dell'organizzazione della Chiesa, nello stesso modo in cui lo sono le diocesi. L'appartenenza ad una diocesi, che ha struttura territoriale, che fa riferimento al territorio per stabilire la sua organizzazione, non è dissimile da una prelatura personale che fa riferimento ad un elemento personale per stabilire una organizzazione.*

*Questo argomento sarebbe di per sé sufficiente, in punto di diritto, a dire, come giustamente ha fatto il ministro, che ci dobbiamo fermare al rispetto dei patti, al rispetto del principio costituzionale che garantisce la libertà e la sovranità della Chiesa nel ri-*

*spetto dell'indipendenza e della sovranità dello Stato italiano [...]*

*La dimensione religiosa non è solo libertà di credere o non credere al foro interiore della propria coscienza, quando si è nella propria casa o quando si è nella penombra delle sacrestie, ma è impulso a trasferire nella vita, nella storia, ciò che uno crede, ciò che uno vive.*

*Da cinque secoli ci siamo abituati all'idea che se Dio esiste non conta; viceversa se Dio esiste conta, è impossibile che non conti, è impossibile che la fede non esiga, come esigenza religiosa, il cambiare il mondo, l'essere presente nella società. La riduzione della dimensione religiosa al solo privato, al solo foro invisibile della coscienza, è esattamente la teorizzazione di ogni persecuzione religiosa. In realtà devo dire che non risulta che l'Opus Dei abbia tra i suoi fini quello di cambiare le strutture del mondo, ma — questo sì — si è proposta di rendere la vita quotidiana, la dimensione lavorativa, la dimensione professionale, l'impegno pubblico, strumento di santificazione e di servizio, cioè di combattere quella che Giovanni Paolo II ha chiamato l'eresia del nostro tempo: la divisione tra fede e vita.*

*L'Opus Dei pretende, nei suoi statuti, che ciò che quotidianamente si compie, si fa, si studia, si vive, esista nella dimensione della fede. Questo è propriamente, puramente e semplicemente, cristianesimo».*

versale alla santità.

Per quanto concerne l'attività dell'istituzione, sono stati eretti canonicamente, in Italia, nel contesto dell'Opus Dei, centri in diverse città italiane (oltre Roma: Milano, Palermo, Napoli, Bologna, Bari, Catania, Genova e altre). Trattasi per lo più di iniziative di tipo educativo, assistenziale, nel cui contesto l'Opus Dei assume responsabilità formative e di direzione spirituale: tali attività sono pubblicamente note.

Alcune hanno forma nazionale o addirittura internazionale (come, ad esempio, il centro internazionale della gioventù lavoratrice, con sede in Roma, creato per iniziativa della Santa Sede e affidato all'Opus Dei da

Paolo VI nel 1965).

Il vicariato dell'Opus Dei per l'Italia ha sede in Milano, Via Alberto da Giussano 6, mentre a Roma opera un ufficio informazioni, individuabile anche attraverso quel normale strumento di lavoro quotidiano che è l'elenco telefonico.

### 5. Sulla pretesa "segretezza" dell'Opus Dei

Si è chiesto di conoscere se l'Opus Dei sia retta da statuti e codici che la qualificano come "associazione segreta", vietata ai sensi dell'articolo 1 della leg-

ge 25 gennaio 1982, n. 17, recante norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione. Al riguardo la Santa Sede dichiara testualmente (e cito esattamente la risposta ufficiale della Santa Sede): «La prelatura Opus Dei è un'istituzione della Chiesa, pubblicamente eretta a norma del codice di diritto canonico e dotata di statuti ufficialmente sanciti dalla Santa Sede, nei quali sono espresse anche le finalità ad essa proprie. Gli organi direttivi dell'Opus Dei sono pubblici e ben noti, così come le rispettive sedi.

Tutti gli appartenenti all'Opus Dei — sia i sacerdoti incardinati nella prelatura, sia i laici ad essa canonicamente vincolati con contratto come numerari, ag-



gregati e soprannumerari, sia i sacerdoti non incardinati nella prelatura ma associati alla Società sacerdotale della Santa Croce (ente intrinsecamente unito alla prelatura) – sono tenuti a evitare la segretezza e la clandestinità in forza dell'articolo 89, paragrafo 2, del *Codex iuris particularis* dell'Opus Dei; richiesti legittimamente circa la loro appartenenza, hanno pertanto il dovere di manifestarla» [...]

L'Opus Dei è senza dubbio un'istituzione ecclesiastica, le cui norme attengono all'ordinamento canonico e non possono quindi formare oggetto di censure da parte dell'ordinamento statale [...]

Resta evidente il fatto che nessuno dei requisiti voluti dall'articolo 1 della legge n. 17 del 1982 perché un'associazione possa ritenersi segreta si attaglia all'Opus Dei, né sotto il profilo della sua organizzazione, né sotto quello delle sue regole, né relativamente alle attività poste in essere.

In che consista l'attività dell'Opus Dei si è già detto e non è dato ricondurla all'attività del tipo descritto nell'articolo 1 richiamato.

Quanto all'organizzazione e alle sue regole è noto che l'articolo 1 della legge n. 17 del 1982 ipotizza in proposito una serie di alternative. Vi è quella dell'occultamento della stessa esistenza dell'associazione: l'ipotesi, con riguardo all'Opus Dei, è talmente priva di riscontro da non richiedere alcuna particolare osservazione. Vi è anche quella del tener segrete congiuntamente finalità e attività sociali: anche qui siamo fuori di ogni riscontro nella realtà, essendo chiare e proclamate le finalità e le attività sociali dell'Opus Dei nel campo della formazione religiosa, secondo le direttive spirituali del capo della Chiesa cattolica e in assonanza con la sua opera ecumenica; e per quanto attiene ai fedeli laici l'Opus Dei – come dice il primo paragrafo dell'articolo 2 del citato *Codex*

*iuris particularis* – se ne propone la santificazione attraverso l'esercizio delle virtù cristiane nello stato, professione e condizione di vita di ciascuno, precludendosi però espressamente di dar loro direttive o consigli nel campo delle loro scelte in materia professionale [...]

Vi è ancora quella di rendere, in tutto o in parte, e anche reciprocamente sconosciuti i soci; ma neanche sotto tale profilo l'Opus Dei può qualificarsi come associazione segreta; né secondo la Costituzione né secondo la legge vigente può pretendersi difatti che un'associazione, per essere lecita e non segreta, sia tenuta a pubblicizzare all'esterno l'identità dei propri associati; divieto di segretezza non significa obbligo di pubblicizzazione; è anzi da considerare al riguardo che proprio la legge n. 17 del 1982 ha abrogato, all'articolo 6, l'articolo 209 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che consentiva all'autorità di pubblica sicurezza di ottenere la consegna dell'elenco dei soci da parte dell'associazione; sulla improponibilità della tesi che segretezza si identifichi con mancanza di pubblicità è del resto concorde anche la dottrina, e il punto non sembra meritare altre osservazioni.

## 6. Gli obblighi di obbedienza

Al quesito, se gli aderenti all'Opus Dei siano legati da particolari obblighi di obbedienza, la Santa Sede risponde testualmente: «I fedeli dell'Opus Dei, quale che sia la loro funzione nella società civile, hanno verso lo Stato gli stessi doveri di fedeltà di tutti gli altri cittadini. Tale fedeltà viene espressamente indicata nell'articolo 3, paragrafo 2, n. 2 del *Codex iuris particularis*, che per tutti i fedeli della prelatura stabilisce: “Si sforzano di compiere con la massima fedeltà

i doveri del proprio stato, i compiti professionali e sociali, sempre col più grande rispetto delle legittime leggi della società civile: lo stesso vale per le attività apostoliche ad essi affidate dal prelado” [...] Inoltre l'articolo 88, paragrafo 3, del *Codex iuris particularis* stabilisce: “Per ciò che concerne l'agire professionale, le dottrine sociali, politiche, eccetera, ciascun fedele della prelatura gode, ovviamente entro i limiti della dottrina cattolica in materia di fede e di morale, della medesima piena libertà degli altri cittadini cattolici. Le autorità della prelatura, invero, devono astenersi del tutto dal dare anche solo consigli in queste materie. Pertanto tale piena libertà potrà essere limitata solo da norme eventualmente date per tutti i cattolici, in una determinata diocesi o circoscrizione, dal vescovo o dalla Conferenza episcopale; perciò la prelatura non fa sue in alcun modo le attività professionali, sociali, politiche, economiche, eccetera, di nessuno dei suoi fedeli” [...]

Ne consegue che i doveri di fedeltà dei membri della prelatura verso di essa e i doveri di fedeltà dei medesimi verso lo Stato si pongono su piani diversi, non interferentisi».

Fin qui l'attestazione ufficiale e responsabile della Santa Sede [...]

## 7. L'erezione delle Prelature personali & l'adesione dei laici

Secondo il nuovo codice di diritto canonico la Santa Sede, udite le Conferenze episcopali dei paesi interessati, può erigere prelature personali allo scopo di promuovere un'adeguata distribuzione dei sacerdoti o di realizzare speciali opere pastorali o missionarie in relazione a regioni diverse o a diverse classi sociali (canone 294); le prelature sono rette da statuti approvati

## Una relazione che ristabilisce la verità

**Il direttore dell'Ufficio informazioni dell'Opus Dei in Roma, ing. Giuseppe Corigliano, ha così commentato la risposta del ministro Scalfaro alle interrogazioni e interpellanze parlamentari:**

*«La relazione al Parlamento del Ministro dell'interno – una relazione approfondita e documentata – ristabilisce la verità e lascia chiaro a tutti che la Prelatura Opus Dei è un organismo istituzionale pubblico della Chiesa cattolica con finalità esclusivamente spirituali, e che i suoi membri godono della più completa libertà personale, in materia professionale, politica, economica, ecc., come tutti gli altri cittadini cattolici. Perciò la Prelatura non fa sue in alcun modo le attività professionali, sociali, politiche, economiche, ecc., di nessuno dei suoi fedeli.*

*L'adesione alla Prelatura avviene mediante una convenzione formale con la stessa Prelatura; convenzione che è un atto di autonomia privata al quale dal diritto è riconosciuta la forza di far nascere rapporti di natura giurisdizionale e perciò*

*con rilevanza di diritto pubblico nell'ordinamento della Chiesa.*

*Con tale convenzione il fedele si obbliga a rimanere nella giurisdizione del Prelato per le materie (e solo per quelle) connesse con il fine specifico, esclusivamente spirituale, della Prelatura.*

*Di fronte alle assurdità messe in circolazione nei mesi scorsi da un settore ben circoscritto della stampa italiana, era doverosa questa chiara presa di posizione dell'autorità dello Stato, che abbiamo accolto con vivo apprezzamento. Ora nessuno potrà pensare che sia in buona fede chi volesse ancora ripetere giudizi calunniosi di quella fatta sull'Opus Dei.*

*Esprimo gratitudine al Governo e ai Deputati che hanno presenziato al dibattito parlamentare e a quelli che sono intervenuti, portando la testimonianza della loro conoscenza personale dell'Opus Dei e della stima per il lavoro di formazione cristiana e di promozione umana che i membri della Prelatura svolgono, al servizio di tutti gli uomini, senza distinzioni, sempre nel rispetto delle leggi e con evidente beneficio della stessa società civile».*

dalla Santa Sede e ad esse è preposto un "prelato", come ordinario proprio, il quale ha il diritto di erigere un seminario nazionale o internazionale, di incardinare gli alunni e di provvederli agli ordini, provvedendo sia alla loro formazione spirituale, sia al loro sostentamento (canone 295); quanto ai laici – e veniamo così al punto che qui interessa – essi possono stipulare convenzioni con la prelatura per dedicarsi alle opere di apostolato della medesima. Sotto tale profilo particolare, in relazione all'articolo 3 della Costituzione apostolica *Ut sit* e all'articolo 27 del *Codex iuris particularis*, l'adesione dei laici alla prelatura è atto squisitamente libero, che attiene in modo inequivocabile al foro interno di ciascuno.

L'articolo 3 della Costituzione apostolica *Ut sit* recita al riguardo: «La giurisdizione della prelatura personale si estende ai chierici in essa incardinati non-

ché ai laici che si dedicano alle opere apostoliche della stessa prelatura, limitatamente per questi ultimi all'adempimento dei peculiari obblighi che essi hanno assunto con vincolo giuridico, mediante una convenzione con la prelatura: gli uni e gli altri, chierici e laici, dipendono dall'autorità del prelato nello svolgimento dell'opera pastorale della medesima prelatura, a norma di quanto prescritto nell'articolo precedente».

Nell'atto di convenzione prelatura e fedeli dichiarano i reciproci diritti e doveri, che consistono: per la prelatura, nel dare al laico la necessaria preparazione religiosa, spirituale, ascetica e apostolica; per il laico che aderisce alla prelatura, nell'obbligo di rimanere nella giurisdizione del prelato per le materie connesse con il fine specifico dell'istituzione e di adempiere ai doveri spirituali propri della sua condizione personale, nel rispetto delle norme che regola-

no il regime, lo spirito e l'apostolato della prelatura (art. 27 del *Codex*) [...]

### 8. I laici & l'ordine temporale

Secondo l'articolo 88 del *Codex iuris particularis*, richiamato nella dichiarazione della Santa Sede e del quale vi ho già dato lettura, l'atto di adesione del laico alla prelatura investe esclusivamente i fini spirituali della prelatura stessa, restando tassativamente escluso tutto ciò che possa determinare interferenze nelle attività civili, svolte dai membri dell'Opus Dei in quanto cittadini.

L'attività della prelatura è infatti, dichiara la Santa Sede, assolutamente rispettosa dell'autonomia dell'ordine temporale tant'è – è bene ribadirlo – che:

gli articoli 2 e 3 del *Codex iuris particularis* prescrivono che i fedeli della prelatura compiano i doveri del proprio stato e si comportino nella loro attività o professione sociale “*summa semper cum reverentia pro legitimis societatis civilis legibus*”; l’articolo 89 del *Codex* stesso impone di non nascondere l’appartenenza alla prelatura e di rifuggire da ogni clandestinità o segretezza; [...] in base all’articolo 88 del *Codex*, il potere delle autorità della prelatura è limitato esclusivamente al campo religioso-spirituale, essendo ad esse proibito “del tutto di dare qualsiasi consiglio” in materia professionale e nelle scelte sociali, politiche.

## 9. Obblighi & diritti sorti nel regime precedente

Da ultimo: qualche interrogativo è sorto in relazione al punto 2 delle disposizioni finali del *Codex*, che parrebbe voler fare sopravvivere, per i fedeli dell’istituzione, diritti e doveri acquisiti nel regime giuridico precedente, e, quindi, implicitamente anche disposizioni di quel regime.

L’assoluta infondatezza di tali dubbi è affermata dalla Santa Sede nel proprio *Officio*, ove in proposito si dichiara: «Per tutti coloro che hanno aderito all’Opus Dei prima che fosse eretto in prelatura rimangono in vita soltanto diritti e doveri contemplati dalle prescrizioni del vigente *Codex iuris particularis*». Tali diritti e doveri appaiono assonanti con le norme costituzionali della Repubblica italiana. La disposizione finale, n. 2, secondo capoverso, del *Codex iuris particularis* stabilisce: «Tutti coloro (vale a dire, tutti i fedeli già incorporati all’Opus Dei, sia sacerdoti sia laici, così come tutti i sacerdoti associati alla Società sacerdotale della Santa Croce) sono astretti dagli obblighi e mantengono i diritti che avevano nel precedente regime giuri-

dico (vale a dire, quando l’Opus Dei era istituito secolare), a meno che le norme di questo Codice non dispongano espressamente in modo diverso o si tratti di quelli (obblighi e diritti) che provenivano da norme abrogate da questo nuovo diritto [...]

Come noto, a norma del canone 20 del Codice di diritto canonico (sostanzialmente identico al canone 22 del Codice del 1917), con l’entrata in vigore del *Codex iuris particularis*, che riordina integralmente tutta la materia già regolata dai precedenti statuti dell’Opus Dei, i precedenti statuti sono stati abrogati. Si rendeva pertanto necessaria una disposizione a salvaguardia di diritti e doveri assunti dai membri durante il precedente regime, in particolare per quanto concerneva i termini della decorrenza. Con la citata disposizione transitoria si fanno pertanto salvi i diritti e doveri preesistenti, ma non quelli su cui il *Codex iuris particularis* dispone diversamente (criterio specifico), né quelli derivanti da norme ora abrogate (criterio generale). Si deve quindi dedurre che i membri della prelatura conservano soltanto quei diritti e doveri preesistenti che sono confermati dalle presenti norme, ma che hanno avuto origine per essi dalle corrispondenti norme precedenti. La citata norma di transizione ha dunque significato non tanto circa i diritti e doveri in sé, quanto circa la loro decorrenza: stabilendo che sono “conservati”, ne garantisce il valore *ex tunc*».

La precisazione della Santa Sede è di tale chiarezza da non richiedere altre osservazioni.

## 10. Valutazioni conclusive

A questo punto, onorevoli colleghi, non resta che tirare le conclusioni: l’Opus Dei non è segreta né in linea di diritto né in

linea di fatto; il dovere di obbedienza riguarda esclusivamente materie spirituali; non vi sono diritti e doveri oltre quelli previsti dal *Codex iuris particularis*, e anche questi sono di natura strettamente spirituale; nessun diritto e dovere del vecchio regime, se non è previsto nel nuovo, è sopravvissuto all’istituzione della prelatura.

Dunque, né il Governo né il Ministero dell’interno in particolare possono legittimamente assumere iniziative nei riguardi dell’Opus Dei, o disporre a suo carico indagini o verifiche; infatti, sulla base dei precetti della Costituzione e dei diritti fondamentali di libertà da essa garantiti; sulla base dell’impegno, solennemente riaffermato con l’accordo di Villa Madama, al pieno rispetto del principio di sovranità e indipendenza della Chiesa cattolica; sulla base degli atti che regolano la prelatura; sulla base, infine, delle dichiarazioni della Santa Sede che, come detto, ne rappresentano il pensiero ufficiale e sono impegnative per la prelatura stessa, quelle indagini e quegli accertamenti, non potendo trovare giustificazione in alcun elemento di fatto atto a confortare anche semplici indizi, si risolverebbero in un’inammissibile compromissione del diritto di libertà del cittadino e in una altrettanto inammissibile ingerenza dello Stato nell’“ordine” interno della Chiesa.

La pace religiosa, alla quale come valore supremo puntò l’Assemblea costituente nel discutere e votare l’articolo 7 della Carta costituzionale, si attua rispettando parole e spirito di quella norma in un contesto essenziale di verità, unico fondamento di giustizia e di pace.

Ndr. Il presente testo riproduce dagli Atti parlamentari il resoconto stenografico della seduta di lunedì 24 novembre 1986 della Camera dei Deputati.